



Prefettura di Pavia

Pavia, data del protocollo

Al Sig. Presidente della Provincia di Pavia

Ai Sigg. Sindaci della provincia di Pavia
LORO SEDI

OGGETTO: Identificazione delle persone ospitate presso strutture ricettive.

La diffusione del fenomeno delle c.d. *locazioni brevi* su tutto il territorio nazionale esige piena consapevolezza e conseguenti procedure al fine di prevenire la presenza presso le strutture a ciò dedicate di ospiti con identità non rispondenti a quelle dichiarate.

A tal fine il Ministero dell'Interno ha effettuato un approfondito esame delle possibili criticità connesse all'invalsa procedura di *identificazione da remoto* degli ospiti delle strutture ricettive a breve termine mediante trasmissione informatica delle copie di documenti e accesso negli alloggi con codice di apertura informatizzata, ovvero tramite l'installazione di *key boxes* all'ingresso, per appurare se tale modalità di ricezione possa consentire l'effettiva identificazione degli ospiti al momento dell'accesso in struttura, garantendo la corrispondenza del documento al suo portatore, come disposto dall'art. 109 Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) e dell'art. 19-*bis* del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, conv. L.n.132 del 2018¹.

Il combinato disposto delle sopracitate norme, finalizzato alla tutela della sicurezza pubblica², garantisce la possibilità per l'Autorità di Pubblica Sicurezza di avere tempestiva ed effettiva conoscenza degli alloggiati, finalità che non è garantita dalla gestione automatizzata del *check-in* e dell'ingresso nella struttura senza contestuale identificazione *de visu* degli ospiti.

In ragione di ciò, il Ministro dell'Interno ha chiarito che i gestori di strutture ricettive di *ogni genere e tipologia* sono tenuti a verificare l'identità degli ospiti³, mediante verifica *de visu*, della corrispondenza tra persone alloggiate e documenti forniti, comunicandola alla Questura territorialmente competente esclusivamente secondo le modalità indicate

¹L'art. 109 TULPS stabilisce che i gestori di esercizi alberghieri ed altre strutture ricettive possano dare alloggio esclusivamente a persone munite di un documento idoneo ad attestarne l'identità e che, nelle 24 ore successive all'arrivo - e comunque entro le sei ore successive all'arrivo nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore, - gli stessi gestori comunichino alle Questure territorialmente competenti le generalità delle persone effettivamente alloggiate. Inoltre, per effetto dell'art. 19-*bis* del Decreto Legge 4 ottobre 2018 n. 113, conv. L.n.132 del 2018, gli obblighi previsti dal menzionato articolo 109 TULPS si applicano anche ai locatori o sublocatori che lochino immobili o parti di esso con contratti di durata inferiore a 30 giorni.

² In tal senso, si è espressa la Corte Costituzionale, con sentenza n. 262/2005.

³ Ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 109 TULPS.



Prefettura di Pavia

dal Decreto del Ministro dell'Interno in data 7 gennaio 2013, recante *Disposizioni concernenti la comunicazione alle Autorità di Pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive*, come modificato dal Decreto del Ministro dell'Interno in data 16 settembre 2021.

È stato, inoltre, chiarito che, anche nelle ipotesi di scambio di abitazioni tramite la piattaforma *HomeExchange*⁴, risulta necessario registrare sul portale *Alloggiati web* i dati delle persone ospitate, applicandosi anche in questo caso, pertanto, l'obbligo di verificarne l'identità e di comunicarla alla competente Questura, secondo le modalità di cui al già citato Decreto del Ministro dell'Interno del 7 gennaio 2013, in tal modo adempiendo anche all'obbligo di comunicazione dell'ospitalità di cittadini stranieri o apolidi di cui all'art. 7 D.lgs. 286/1998. Analoghe considerazioni sono state applicate con riferimento ai c.d. *Marina Resort*⁵.

Tanto si rappresenta per opportuna conoscenza delle SS.LL., con preghiera di garantire la massima diffusione, nelle forme ritenute più opportune, delle indicazioni ministeriali sopra riportate.

IL PREFETTO
(De Carlini)

⁴ Il sito *HomeExchange* consiste in una piattaforma esposta su Web a cui è possibile iscriversi al fine di effettuare lo scambio reciproco di abitazioni o appartamenti per un dato periodo di tempo, in modo tale da garantire a ciascuna parte, a titolo gratuito, di visitare il Paese o la città dell'altra parte "contrattuale". Anche l'ipotesi relativa allo scambio di casa con persone, cittadine italiane o straniere, senza l'inserimento dei relativi dati nel portale *Alloggiati web*, disattenderebbe la *ratio* delle previsioni normative, non potendosi escludere che l'iscrizione alla piattaforma *Home Exchange* avvenga mediante l'inserimento di dati "di fantasia", proprio al fine di aggirare le prescrizioni normative ed occupare un alloggio in modo ignoto alla Questura competente, con il pericolo di potenziali ricadute sulla sicurezza della collettività.

⁵ Trattasi di strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti, all'interno di unità navali da diporto ormeggiate in uno specchio acqueo appositamente attrezzato in idonee strutture dedicate alla nautica. Tali strutture, infatti, ai sensi del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 3 ottobre 2014, oltre ad essere state equiparate alle strutture ricettive per l'applicazione della medesima aliquota IVA, ne ricalcano totalmente quelle caratteristiche che le pongono nell'alveo di applicabilità dell'art. 109 TULPS, quali l'esercizio di alloggiamento di persone, "anche a breve termine" ed anche in strutture "non convenzionali".